

Accordo aziendale in merito all'orario di lavoro del personale della Fondazione Edmund Mach di cui al Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 28 settembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno 2010 il giorno	21 GIU. 2010	, presso la Fondazione E. Mach	in San Michele
all'Adige (Trento),			~

tra

la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, in persona del suo Presidente prof.

e
la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:
CGIL rappresentata da Claudia Loro level le loc
CISL rappresentata da Roberto Tavagnutti
UIL rappresentata da Silvia Bertola
RSA CGIL rappresentata da
RSA CISL rappresentata da
RSA UIL rappresentata da

premesso che:

Francesco Salamini:

- il Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14 sottoscritto in data 28 settembre 2007, come modificato, integrato ed aggiornato economicamente dai due Accordi collettivi di data 31 marzo 2009, si applica al personale quadro, tecnico, amministrativo, ricercatore e tecnologo-sperimentatore della Fondazione Edmund Mach (da qui innanzi "Fondazione");
- l'articolo 4, comma 3, lettera b), del Contratto collettivo di cui al precedente alinea dispone che la definizione dell'articolazione, a livello aziendale, dell'orario di lavoro, ferma restando la quantificazione dell'orario normale, dell'orario massimo e del lavoro straordinario, nonché per le altre materie indicate dalla singole disposizioni del predetto Contratto collettivo, sia disposta con contratto collettivo di livello aziendale;
- le parti si impegnano, nel prossimo rinnovo del Contratto collettivo di cui al primo alinea, a non considerare, data la qualificazione della prestazione lavorativa richiesta, le prestazioni lavorative eccedenti rispetto all'orario di lavoro normale di tutto il personale ricercatore e del personale

tecnologo-sperimentatore inquadrato dal primo al terzo livello come orario di lavoro straordinario, precisando conseguentemente che l'orario sarà di "almeno 38 ore settimanali" a fronte dell'esenzione dalla timbratura per il personale ricercatore di prima fascia e tecnologo di primo livello, attuata come sotto evidenziato, e del contestuale riconoscimento della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero e dell'eliminazione delle fasce obbligatorie di presenza per il

restante personale;

dal 1º gennaio 2010, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta di data 11 dicembre 2009 e come comunicato alle OO.SS. durante l'incontro di data 15 dicembre 2009, il personale apicale di cui al sopra richiamato Contratto collettivo - ricercatore di prima fascia, tecnologo-sperimentatore di primo livello e Quadro direttivo di primo livello - in relazione ai caratteri distintivi dell'attività svolta risultante dalle rispettive declaratorie contrattuali e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative, in particolare dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., per il personale direttivo o il personale "la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi", è stato esonerato, con circolare del dirigente del Servizio amministrativo prot. n. 0009159/3 di data 23 dicembre 2009, dall'obbligo della rilevazione delle prestazioni lavorative mediante timbratura, ferma restando la garanzia di presenza per cinque giorni lavorativi settimanali dal lunedì al venerdì secondo l'orario normale di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo di riferimento;

con le disposizioni di cui al presente Accordo si intendono anticipare le sopra evidenziate modifiche e contemporaneamente introdurre, per il personale timbrante con orario di lavoro flessibile e fasce obbligatorie di presenza, una maggiore flessibilità, anticipando di quindici minuti il termine della fascia obbligatoria pomeridiana e riducendo la durata minima della pausa pranzo,

al fine di una maggiore armonizzazione dei tempi lavoro con i tempi della famiglia;

le parti convengono e siglano il seguente:

Accordo aziendale in merito all'orario di lavoro del personale della Fondazione Edmund Mach di cui al Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 28 settembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1 Personale tecnico, amministrativo (esclusi quadri direttivi) e tecnologo-sperimentatore di quarto livello

L'articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno e flessibile del personale tecnico. amministrativo (esclusi quadri direttivi) e tecnologo-sperimentatore di quarto livello della Fondazione è modificata come di seguito:

orario normale di lavoro: 38 ore settimanali articolate nel seguente modo: dal lunedì al giovedì (orario di lavoro teorico giornaliero pari a 8 ore):

fascia flessibile 7:30 - 9:00

9:00 - 12:00 fascia obbligatoria

12:00 – 14:00 fascia flessibile con pausa pranzo obbligatoria di almeno 30 minuti

14:00 - 15:45 fascia obbligatoria

15:45 - 19:30 fascia flessibile

venerdì (orario di lavoro teorico giornaliero pari a 6 ore):

fascia flessibile 7:30 - 9:00

9:00 - 12:00 fascia obbligatoria

12:00 - 19:00 fascia flessibile con pausa pranzo di almeno 30 minuti nel caso di prestazione lavorativa complessiva – tra mattina e pomeriggio – eccedente le 6 ore.

Le prestazioni lavorative continuano ad essere rilevate mediante le timbrature da effettuare ad 2. ogni entrata al lavoro ed uscita dal lavoro, a qualunque titolo effettuata.

L'orario normale di lavoro di 38 ore settimanali viene computato come media nell'arco di un 3. periodo di quattro mesi.

Al termine di ciascun quadrimestre solare si procede al **computo del saldo lavoro**, differenza tra le prestazioni lavorative svolte nel quadrimestre e le prestazioni lavorative teoriche applicando i seguenti limiti di saldo passivo/attivo: - 4 ore / + 36 ore.

Le ore e minuti rientranti nei predetti limiti di saldo lavoro vengono automaticamente riportali a compensazione del quadrimestre successivo.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale:

- tipologia orizzontale, verticale o misto settimanale: fermo restando il computo delle prestazioni lavorative su base quadrimestrale, come sopra evidenziato, i predetti limiti di saldo lavoro sono da riproporzionare alla durata oraria settimanale del rapporto di lavoro part-time rispetto all'orario di lavoro previsto per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
- tipologia verticale annua: il computo delle prestazioni lavorative viene effettuato su base mensile e, alla fine del mese solare, vengono riconosciuti i seguenti limiti di saldo passivo/attivo: 1 ora / + 9 ore.

Il saldo lavoro attivo cumulato al termine del quadrimestre precedente (al termine del mese precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale annuo) può essere utilizzato ad ore intere, previa specifica autorizzazione da parte del dirigente della struttura di assegnazione o suo delegato, a copertura della fascia obbligatoria di presenza. Nel caso di assenza per intera giornata o per metà giornata (mattina o pomeriggio) dovrà essere coperto rispettivamente l'intero orario di lavoro teorico giornaliero o metà di tale orario teorico giornaliero.

- 4. Al termine del quadrimestre solare le prestazioni lavorative:
 - <u>eccedenti il limite di saldo attivo</u>, verranno riconosciute ad ore intere come lavoro straordinario <u>se debitamente autorizzate</u>, secondo le disposizioni vigenti;
 - <u>inferiori al limite del saldo passivo</u>, verranno addebitate monetariamente, fatte salve valutazioni sotto il profilo disciplinare.

Le prestazioni straordinarie <u>svolte</u> vengono quindi compensate, secondo quanto disposto dall'art. 34 del Contratto collettivo richiamato nelle premesse:

- per metà mediante il riconoscimento di riposi compensativi (ore recupero);
- per metà a pagamento con le relative maggiorazioni.

Per quanto riguarda l'esposizione dello straordinario a recupero, fermo restando il limite di esposizione ad anno solare di n. 125 ore (pari alla metà del limite annuo di lavoro straordinario di n. 250 ore), e considerato che le ore recupero si spostano automaticamente da un anno solare all'altro, non è consentito al dipendente un cumulo complessivo tra l'anno in corso e gli anni precedenti superiore alle 150 ore.

Raggiunto pertanto tale limite massimo di n. 150 ore recupero cumulate, salvo utilizzo e quindi scarico delle stesse ore recupero cumulate, lo straordinario verrà automaticamente posto a pagamento.

Articolo 2

Personale ricercatore e tecnologo-sperimentatore di primo, secondo e terzo livello

- 1. In anticipo rispetto alla prevista modifica degli articoli 32 e 34 del Contratto collettivo provinciale di lavoro richiamato in premessa, per il personale ricercatore di tutti i livelli e per il personale tecnologo-sperimentatore di primo, secondo e terzo livello, l'orario di lavoro viene stabilito in "almeno 38 ore settimanali".
- 2. Il personale <u>ricercatore di prima fascia e tecnologo-sperimentatore di primo livello</u>, come evidenziato nelle premesse, è esonerato, a decorrere dal 1º gennaio 2010, dall'obbligo della rilevazione delle prestazioni lavorative mediante timbratura.

SIDENTE Tale personale è pertanto tenuto ad assicurare la propria presenza ed organizzare il proprio de la seco Salamini tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento delle attività di carattere scientifico, tecnologico o professionale e di coordinamento affidate alla propria responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, fermo restando quanto di seguito specificato:

30 15

100 3



 la presenza deve essere garantita per cinque giorni lavorativi settimanali dal lunedì al venerdì per almeno l'orario normale di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Il personale interessato verrà considerato automaticamente presente, a meno che non risulti autorizzata preventivamente l'assenza;

ai fini della copertura delle assenze per l'intera giornata, l'orario di lavoro teorico giornaliero è distribuito uniformemente sulle giornate lavorative, ovvero 7 ore e 36 minuti giornalieri; qualora l'assenza giornaliera sia effettuata con l'utilizzo di permessi orari deve essere coperto l'orario di lavoro teorico giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno e flessibile <u>del personale ricercatore</u> (esclusi ricercatori di prima fascia) e tecnologo-sperimentatore di secondo e terzo livello della Fondazione è modificata come di seguito:

orario normale di lavoro: almeno 38 ore settimanali articolate nel seguente modo: dal lunedì al venerdì (orario di lavoro teorico giornaliero pari a 7 ore e 36 minuti):

7:30 – 21:00 fascia flessibile con pausa pranzo di almeno 30 minuti nel caso di prestazione lavorativa complessiva – tra mattina e pomeriggio – eccedente le 6 ore.

Le prestazioni lavorative continuano ad essere rilevate mediante le timbrature da effettuare ad ogni entrata al lavoro ed uscita dal lavoro, a qualunque titolo effettuata.

L'orario di lavoro minimo giornaliero è pari a 4 ore e 45 minuti.

L'orario normale di lavoro a tempo pieno di almeno 38 ore settimanali viene computato come media nell'arco di un periodo di quattro mesi.

Al termine di ciascun quadrimestre solare si procede al **computo del saldo lavoro**, differenza tra le prestazioni lavorative svolte nel quadrimestre e le prestazioni lavorative teoriche, applicando i seguenti limiti di saldo passivo/attivo: - 16 ore / + 64 ore.

Le ore e minuti rientranti nei predetti limiti di saldo lavoro vengono automaticamente riportate, a compensazione del quadrimestre successivo.

Le prestazioni lavorative che risultino inferiori al limite del saldo passivo, verranno addebitate monetariamente, fatte salve valutazioni sotto il profilo disciplinare.

Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale:

- tipologia orizzontale, verticale o misto settimanale: fermo restando il computo delle prestazioni lavorative su base quadrimestrale, come sopra evidenziato, i predetti limiti di saldo lavoro sono da riproporzionare alla durata oraria settimanale del rapporto di lavoro part-time rispetto all'orario di lavoro previsto per i rapporti di lavoro a tempo pieno;
- tipologia verticale annua: il computo delle prestazioni lavorative viene effettuato su base mensile e, alla fine del mese solare, vengono riconosciuti i seguenti limiti di saldo passivo/attivo: 4 ore / + 16 ore.

Il saldo attivo cumulato al termine del quadrimestre precedente (mese precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale annuo) può essere utilizzato ad ore intere, previa specifica autorizzazione da parte del dirigente della struttura di assegnazione o suo delegato, per assentarsi un'intera giornata coprendo l'intero orario di lavoro teorico giornaliero.

Non viene riconosciuto il lavoro straordinario.

Nel caso di assenze:

- per parte della giornata – mattino o pomeriggio – il personale, in relazione alla flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, può assentarsi, previo accordo con il dirigente della struttura di assegnazione o suo delegato, senza necessità di copertura con specifico giustificativo; in tal caso è comunque richiesta, nella restante parte della giornata, una prestazione lavorativa di almeno 3 ore;

per l'intera giornata con l'utilizzo di permessi orari, dovrà essere coperto l'orario di

lavoro teorico giornaliero.

IL PRESIDENTE PROIL FRANCES POR SOLUTION NO.

6

A

RAV

M



Articolo 3 Personale quadro direttivo

Il personale <u>quadro direttivo</u>, come evidenziato nelle premesse, è esonerato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'obbligo della rilevazione delle prestazioni lavorative mediante timbratura. Tale personale è pertanto tenuto ad assicurare la propria presenza ed organizzare il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento delle attività di carattere professionale e di coordinamento affidate alla propria responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, fermo restando quanto di seguito specificato:

- la presenza deve essere garantita per cinque giorni lavorativi settimanali dal lunedì al venerdì per almeno l'orario normale di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo di riferimento.
 - Il personale interessato verrà considerato automaticamente presente, a meno che non risulti autorizzata preventivamente l'assenza;
- ai fini della copertura delle assenze per l'intera giornata, l'orario di lavoro teorico giornaliero è distribuito uniformemente sulle giornate lavorative, ovvero 7 ore e 36 minuti giornalieri; qualora l'assenza giornaliera sia effettuata con l'utilizzo di permessi orari deve essere coperto l'orario di lavoro teorico giornaliero.

Articolo 4 Personale non timbrante o con turnazioni specifiche

1. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale non timbrante e del personale timbrante con orario di lavoro a ridotta flessibilità e con turnazioni specifiche rimane per il momento invariata in relazione alle particolari esigenze delle strutture di riferimento.

Articolo 5 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano a decorrere dal 1º settembre 2010, ad eccezione delle disposizioni sull'orario di lavoro del personale ricercatore di prima fascia e tecnologo-sperimentatore di primo livello, già entrate in vigore dal 1º gennaio 2010.

Articolo 6 Norma transitoria

- 1. Per il personale tecnologo-sperimentatore di quarto livello di cui all'art. 1, le ore intere di saldo lavoro attivo eccedenti il limite delle 36 ore o il rispettivo limite di saldo attivo riproporzionato, per il personale a tempo parziale, risultanti al termine del quadrimestre precedente l'applicazione del nuovo orario di lavoro di cui al presente Accordo verranno:
 - fino al limite massimo di saldo lavoro positivo riconosciuto per la rispettiva area professionale (massimo 64 ore per il personale tecnologo-sperimentatore a tempo pieno) trasformate in ore recupero ad esaurimento da fruire entro il 30 aprile 2011;
 - per l'eventuale parte eccedente il limite di cui al precedente alinea, riconosciute come straordinario se debitamente autorizzate secondo le modalità vigenti.

Articolo 7 Norma finale

1. In relazione al suo andamento, le parti si impegnano a verificare entro un anno dall'applicazione del presente Accordo la necessità di eventuali modifiche/integrazioni.

6 DC 3 Ms

L

IL PRESIDENTE

NOTA A VERBALE

In relazione alla disponibilità ad intervenire a fronte di specifiche ed urgenti esigenze tecniche, per il personale tecnologo-sperimentatore di secondo e terzo livello della Fondazione Edmund Mach le parti si impegnano a tener conto del venir meno del riconoscimento del lavoro straordinario nella determinazione futuri criteri per l'erogazione del trattamento economico accessorio.

2 1 GIU. 2010

San Michele all Adige, il giorno
Per la Fondazione Edmund Mach, in persona del suo Presidente prof. Francesco Salamini:
IL PRESIDENTE.
The think
Per le Organizzazioni sindacali:
CGIL rappresentata da Claudia Loro (loudia los
CISL rappresentata da Roberto Tavagnutti
UIL rappresentata da Silvia Bertola
RSA CGIL rappresentata da
RSA CISL rappresentata da
RSA UIL rappresentata da